

DECRETO DIRIGENZIALE N. 143 /DA del 28 MAR 2024

Oggetto: Contenzioso CONTI SANTO P.+ 2 c/C.A.S. – Liquidazione Sentenza 1171/2023 del Trib. di Barcellona PG.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi la Tribunale di Barcellona P.G. R.G.411/2012 tra le parti CONTI SANTO PASQUALE+2 (cod. fisc. CNTSTP52R14C3417M) è stata emessa la Sentenza 1171/2023 con la quale questo Consorzio è stato condannato al risarcimento dei danni in favore degli attori per € 8.055,64 oltre interessi e rivalutaz. sulla somma devalutata , nonché al rimborso delle spese legali per €4.064,00 oltre accessori per una spesa complessiva di € 15.440,12;

Che con PEC del 16/1/2024 il legale dei Sigg. Conti, avv. Roberta Biondo, ha notificato a Sentenza esecutiva ed ha comunicato i codici IBAN dei propri clienti nonché autorizzazione in proprio favore per l'incasso delle spese legali, come da delega allegata;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 15.440,12 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1171/2023 del Tribunale di Barcellona PG , che si allega, il pagamento in favore del Sig. CONTI Santo Pasquale nato a Castoreale (ME) il 14/10/1952 cod. fisc. CNTSTP52R14C3417M della somma di € 157,10 mediante accredito sul c/c IT56F 06230 82070 000015 297771 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento in favore del Sig. CONTI Antonino nato a Barcellona PG (ME) il 19/4/1980 cod. fisc. CNTNNN80D19A638H della somma di € 3.966,68 mediante accredito sul c/c IT66D 05034 82290 000000 004440 allo stesso cointestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento in favore della Sig.ra FAMA' Oriana nata a Milazzo (ME) il 8/4/1987 cod. fisc. FMARNO87D48F206C della



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

somma di € 5.386,48 mediante accredito sul c/c IT66D 05034 82290 000000 004440 alla stessa cointestato;

- **Effettuare**, in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento in favore dell'Avv. Roberta Biondo nata a Reutlingen (Germania) il 17/10/1977 cod. fisc. BNDRRT77R57Z1110 della somma di € 5.929,86 mediante accredito sul c/c IT65J 03069 82072 100000 004125 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

•

Il Responsabile dell'uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

PEC

Tipo E-mail PEC
Da -- < avv.robtabiondo@pec.giuffre.it >
A < autostradesiciliane@posta-cas.it >
Oggetto Notificazione ai sensi della legge 53 del 1994

465 CLIENTS

Martedì 16-01-2024 19:23:20

Trattasi di notificazione di copia conforme all'originale , attestata ai sensi dell'art. 169 octies disp. att. cpc e 475 cpc, della sentenza n. 1171/23 del 18/12/2023 resa a definizione del proc. civ. RG 411/12 del Tribunale di Barcellona P.G.
 Distintamente

Studio Legale

Avvocato

Roberta Biondo

Allegati:

RELATA_DI_NOTIFICA_DIGITALE__.pdf.p7m
 Sentenza_n_1171_23_copia_conforme_attestata_per_Conti_+2.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
17 GEN. 2024		
DIR. GEN.	D.X.	D.A.T.E.

Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE
 Prot. 2027
 del 17-01-2024 Sez. A



Sin

AVV. ROBERTA BIONDO
RB

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Roberta Biondo, con studio in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) alla Via Umberto I° n. 51 BNDRRT77R57Z111O – P.iva 03048310837- pec avv.robtabiondo@pec.giuffre.it, nella mia qualità di procuratore dei Sigg.ri Conti Santo Pasquale, Conti Antonino e Fama' Oriana nel proc. civile RG 411/2012 come da mandato in atti

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge in formato p7m a firma digitale l'allegata copia conforme all'originale attestata ex art. 196 octies e 475 cpc della sentenza n. 1171/23 pubblicata il 18/12/2023 rep. n. 1278/23 del 19.12.2023 resa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione civile – a definizione del procedimento iscritto al n. RG 411/2012

A

Consorzio per le Autostrade Siciliane (01962420830) in persona del Presidente p.t., con sede in Messina alla C.da Scoppo snc ed indirizzo digitale autostradesiciliane@posta-cas.it

TRASMETTENDO

gli atti sopra indicati all'indirizzo digitale indicato in atti e/o reperito su pubblici registri.

ATTESTO che

la presente relazione di notifica, così come i file trasmessi, viene riprodotta anche in forma digitale, sottoscritta digitalmente dall'Avv. Roberta Biondo nata a Reutlingen (Germania) il 17.10.1977 con studio in 98051 Barcellona P.G. alla Via Umberto I° 51, pec avv.robtabiondo@pec.giuffre.it ove elegge domicilio digitale, con il nome di relata di notifica pdf p7m, nonché notificata a mezzo pec contestualmente ai file sopra elencati.

Barcellona P.G. 16.01.2024

Avv. Roberta Biondo

Sentenza n. 1171/2023 pubbl. il 18/12/202

RG n. 411/201

Repert. n. 1278/2023 del 19/12/202

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/12/202

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEZIONE CIVILE

N. 411/2012

Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 411/2012 del Registro Generale Contenzioso

TRA

CONTI SANTO PASQUALE c.f. CNTSTP52R14C347M

CONTI ANTONINO c.f. CNTNNN80D19A638H

FAMA' ORIANA c.f. FMARNO87D48F206C

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Biondo come da procura in atti.

ATTORI

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Crimi come da procura in atti.

CONVENUTO

avente per **OGGETTO**: Responsabilità extracontrattuale

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa con note scritte depositata ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

Con citazione, ritualmente notificata al convenuto, i Sig.ri Conti Antonino e Famà Oriana,

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/12/2023

premettendo che in data 16.12.2009, verso le 17,00, a bordo di una autovettura Lancia Y di proprietà di Conti Santo Pasquale, percorrendo una stradella in Terme Vigliatore, andavano a finire dentro una buca insistente sul manto stradale chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande:

- 1) *Ritenere e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del suo Legale rappresentante per non aver ottemperato agli obblighi di manutenzione della strada senza denominazione, parallela alla autostrada, lato monte, di Terme Vigliatore, la cui cura e proprietà ricade sotto la propria esclusiva gestione.*
- 2) *Conseguentemente condannare il convenuto Consorzio per le autostrade siciliane in persona del suo l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni materiali riportati dall'autovettura Autobianchi Lancia Y targata AA367WX di proprietà del Sig. Conti Santo Pasquale, nonché al risarcimento di tutte le lesioni personali patite dai Sigg.ri Conti Antonino e Famà Oriana a causa ed in conseguenza dell'incidente descritto nella parte narrativa del presente atto, nella misura corrispondente alle voci indicate in narrativa*

Si costituiva in giudizio il convenuto Consorzio Autostrade Siciliane il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva e contestava nel merito le domande attrici, chiedendone il rigetto.

Ammissa ed espletata la prova testimoniale, veniva disposta consulenza al fine di accertare l'entità dei danni riportati dagli attori.

Espletata e depositata la CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva fissata l'udienza per la discussione orale.

Le domande degli attori sono ammissibili e fondate e come tale vanno accolte.

La vicenda per cui è causa va inquadrata nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.

Preliminarmente si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto CAS. Difatti parte attrice ha provato documentalmente che il tratto di strada teatro del sinistro oggetto di causa è soggetto alla custodia del convenuto Consorzio.

La sentenza è confermata all'originale rilasciata av art. 475 c.p.c. per l'esecuzione forzata dall'Avv. Roberto Minerva

Firmato Da: MARIA RITA CUZZOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1347c6105ce878e8

Sentenza n. 1171/2023 pubbl. il 18/12/202

RG n. 411/201

Repert. n. 1278/2023 del 19/12/202

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/12/202

In merito alle eccezioni relative alla legittimazione passiva riguardante le richieste del terzo trasportato si rileva che al terzo trasportato è data la possibilità di scegliere, in via alternativa, il soggetto cui chiedere il risarcimento del danno. Certo, il legislatore ha dato la possibilità al terzo trasportato di chiedere tale risarcimento direttamente alla compagnia assicuratrice del vettore, rendendo così più veloce ed agevole il risarcimento che prescinde dall'accertamento della responsabilità, ma come sopra detto, la scelta dell'iter giudiziario da seguire è affidata alla libera determinazione del terzo che può rivolgersi al vettore o al terzo responsabile.

Pertanto legittima appare la domanda del terzo trasportato che chiede il risarcimento del danno al custode della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.p.c..

In diritto, occorre evidenziare che per lungo tempo la Suprema Corte, con riguardo alla responsabilità dell'Ente gestore o proprietario di una strada per i danni subiti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione - nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche - è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del *neminem laedere*.

In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che l'*opus publicum* non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo; pericolo che poteva concretizzarsi - con conseguente responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. - allorché nella situazione nella quale era avvenuto il sinistro fossero rinvenibili le caratteristiche dell'insidia o del trabocchetto, vale a dire quando lo stato dei luoghi fosse caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (v. Cass. Civ., sent. n. 10132 del 26.05.2004; Cass. Civ., sent. n. 19653 del 01.10.2004).

Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha intrapreso un deciso *revirement* del precedente orientamento, affermando che la responsabilità dell'Ente per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c.

Secondo questo orientamento, la configurabilità della responsabilità da cose in custodia è giuridicamente

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione e non deve essere considerato valido ai fini giuridici.

Firmato Da: MARIA RITA CUZZOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1347c6f05ce878e8

Sentenza n. 1171/2023 pubbl. il 18/12/202

RG n. 411/201

Repert. n. 1278/2023 del 19/12/202

più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/12/202

salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del 3.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).

I principi di diritto enunciati nel tempo in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati dalla Corte di Cassazione, sono i seguenti: è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11/05/2017, n. 11526); la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 05/02/2013, n. 2660); allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2016, n. 12895; Cass. Civ., sez. III, del 17/10/2013, n. 23584).

Per l'appunto, la più recente giurisprudenza di legittimità è andata ponendo in evidenza, in materia, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la *res* in custodia.

La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/12/202

che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 11526/2017 cit.; cfr. anche, Cass. Civ., sez. III, 20/01/2014, n. 999; Cass. Civ., sez. III, 22/10/2013, n. 23919; Cass. Civ., ord. sez. VI, 09/03/2015, n. 4661; Cass. Civ., ord. sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).

Dunque, l'Ente proprietario del bene in custodia risponde del danno, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo; nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.

Sulla scorta dei richiamati principi e della loro applicazione nel caso di specie, è comunque stata raggiunta la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso.

Come già sopra osservato, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli Enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile interazione della cosa con l'agire umano.

Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre ove raggiunta detta prova, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione *iuris tantum* della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, potendo il fortuito consistere anche nel comportamento del danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. III, 13/07/2011, n. 15389).

Sulla base delle risultanti processuali in ordine alle modalità di verifica del sinistro, ovvero, secondo quanto emerso in corso di escussione dei testi e dall'esame degli accertamenti effettuati sul luogo, sono riconosciuti gli estremi per ritenere provata la pericolosità della cosa inerte in quanto vi è prova del

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/12/202

rapporto eziologico tra detta pericolosità ed il danno.

Un testimone ha assistito al sinistro e descritto l'incidente, confermando la ricostruzione offerta nell'atto introduttivo del giudizio ed ha confermato la presenza di una grossa buca dove è finita la macchina in transito, come del resto risulta dalla relazione di servizio.

Tali fonti di prova conducono al riconoscimento di una situazione di c.d. "insidia o trabocchetto" o "pericolo occulto", con carattere obiettivo della "non visibilità" e soggettivo della "non prevedibilità dell'evento" da parte degli attori.

L'insidia non era in alcun modo visibile nè era in alcun modo segnalata.

L'onere dell'attore di provare in modo rigoroso i fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria e dimostrare come le modalità dell'evento possa considerarsi conseguenza immediata e diretta dello stato insidioso della strada, ravvisare un nesso causale, è stato quindi assolto.

In merito alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal proprietario del mezzo incidentato, si rileva che le spese sostenute per la riparazione appaiono congrue oltre che provate nel loro ammontare, si condanna pertanto il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Euro 150,00.

Infine, si condanna il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".

Dalla consulenza tecnica medico-legale svolta, le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce dell'analisi svolta e delle motivazioni, risulta che le lesioni sono compatibili con le modalità del sinistro oggetto di causa e sono state riconosciute:

Alla Sig.ra Famà Oriana per una limitazione articolare della colonna cervicale, dei movimenti articolari della spalla destra e del ginocchio destro sono state riconosciute:

INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE al 75% di giorni 7

INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE al 50% di giorni 20

INVALIDITA' PERMANENTE del 3%

Al Sig. Conti Antonino per una limitazione articolare della colonna cervicale e del ginocchio destro sono state riconosciute:

INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE al 75% di giorni 7

INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE al 50% di giorni 20

INVALIDITA' PERMANENTE del 2%

Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

Alla luce delle tabelle sopra menzionate, dunque, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore Oriana Famà all'epoca dei fatti (22), è pari a complessivi € 4.015,92 così specificato:

€ 3.180,22 per il danno da invalidità permanente, 287,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 548 per invalidità parziale al 50%.

Ed ancora, alla luce delle tabelle sopra menzionate, dunque, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore Conti Antonino all'epoca dei fatti (29), è pari a complessivi € 2.706,1 così specificato: € 1871,10 per il danno da invalidità permanente, € 287,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 548,00 per invalidità parziale al 50%.

Ritiene questo tribunale di non riconoscere l'aumento per la personalizzazione del danno.

La personalizzazione del danno morale non rappresenta un automatismo, "...richiede l'individuazione, da parte dei giudici, di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento"

(Cass. 27 maggio 2019 n. 14364)

Nel caso di specie, non vengono individuate, né tantomeno provate, cause di ulteriore patimento che giustificerebbero una personalizzazione del danno.

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.

Si riconoscono, infine, le spese sostenute dall'attore Conti Antonino, ammontanti ad Euro 631,81 e quelle sostenute da Famà Oriana ammontanti ad euro 551,81, come da documentazione prodotta.

Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.

Le spese di giudizio, così come quelle per la CTU, seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico del convenuto, secondo la liquidazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/22, tenuto conto del decisum e della non complessità e la tipologia di danno di cui oggi ci occupa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 411/2012 R.G.A.C., così provvede:

In accoglimento della domanda dell'attore Conti Santo Pasquale, condanna Il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 150,00 a titolo di risarcimento del danno e spese, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati.

In accoglimento della domanda dell'attore Conti Antonio, condanna Il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.337,91 a titolo di risarcimento del danno e spese, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati.

In accoglimento della domanda dell'attrice Famà Antonio, condanna Il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/12/2023

4.567,73 a titolo di risarcimento del danno e spese, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati.

Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute per gli attori, che si liquidano in € 4.064,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e CPA, ponendo a carico dello stesso Ente le spese per la CTU.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, li 15 dicembre 2023.

IL GIUDICE ONORARIO

(Dott. Maria Rita Cuzzola)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, si attesta che la copia del titolo stampato ed unito in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 9 (nove) pagine, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 411/2012 R.G. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dal quale è stato estratto.

barcellona pozzo di gotto, 16 gennaio 2024

Avv. roberta biondo

Delega all'incasso ex art. 1188 c.1. cc

I sottoscritti **Conti Santo Pasquale** nato a Castoreale (Me) il 14.10.1952,

Conti Antonino, nato a Barcellona P. G. il 19.4.80 e **Fama' Oriana** nata a Milazzo (ME) il 0/04/1987, in relazione alle spese processuali liquidate nel giudizio iscritto al n. RG 411/12 del Tribunale di Barcellona P.G. definito con sentenza n. 1171/23 del 18.12.2023 rep. n. 1278/23 autorizzano espressamente il Consorzio per le Autostrade Siciliane (01962420830) in persona del Presidente p.t. ad accreditare l'importo di € 5.929,86 come da note spese del 19.2.2024 – alle coordinate bancarie dell'Avv. Roberta Biondo (BNDRRT77R57Z111O – avv.robtabiondo@pec.giuffre.it) del foro di Barcellona P.G. quale procuratore dei sottoscritti. OK

Barcellona P.G. il 19.2.2024

In fede

Conti Santo Pasquale

Conti Santo Pasquale

Conti Antonino

Conti A.

Fama' Oriana

Fama' Oriana

AVV. ROBERTA BIONDO
— RB —
STUDIO LEGALE

Barcellona P.G. 19.02.2024

Spett.le

Consorzio Autostrade Siciliane

autostradesiciliane@posta-cas.it

Nota spese legali del 19.2.2024 da sentenza n. 1171/2023 del Tribunale di
Barcellona P.G.

onorari	€ 4.064,00
spese generali 15%	€ 609,60
cassa avvocati 4%	€ 186,94
iva 22%	€ 1069,32
totale	€ 5.929,86

Coordinate bancarie del beneficiario

Avv. Roberta Biondo c.c.: 1000/4125

IBAN: IT65J 030 6982 0721 0000 0004 125

presso Intesa San Paolo filiale 2703 Ag. Barcellona Pozzo di Gotto

AVV. ROBERTA BIONDO

RB

STUDIO LEGALE

Barcellona P.G. 19.02.2024

Spett.le

Consorzio Autostrade Siciliane

autostradesiciliane@posta-cas.it

Conteggio per liquidazione danni da sentenza n. 1171/2023 del Tribunale di Barcellona P.G.

Conti Santo Pasquale € 150,00 oltre interessi e rivalutazione € 222,16
Iban IT56F0623082070000015297771 presso credit agricole

Fama' Oriana € 4.567,73 oltre interessi e rivalutazione € 6.765,01

Conti Antonino € 3.337,91 oltre interessi e rivalutazione € 4.943,60 + € 275,00
per rimborso spese CTU = € 5.218,60

Fama' Oriana e Conti Antonino cointestatarci presso Banco BPM
Iban IT66D0503482290000000004440

Adesso
inviato per chiudere pratica presso il CR.

Dott.ssa Piera Daniela BONAVITA
Medico Chirurgo
SPECIALISTA OTORINOLARINGOIATRIA
Via Longano 175 A Tel. 090.9771084
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

La sottoscritta Dott.ssa Piera Daniela Bonavita , nata a Barcellona P.G. il 05-07-1976
e quivi residente in via Longano 175/A
cod. fiscale BNVPDN76L45A638 J

DICHIARA

DI AVER RICEVUTO :

-DAL SIG. CONTI ANTONINO (CNTNNN80D19A638H)

LA SOMMA DI EURO 116,00

-DALLA SIG.RA FAMA' ORIANA (FMARNO87D48F206C)

LA SOMMA DI EURO 116,00

QUALE COMPENSO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

RG 411-2012,

COME DA ORDINANZA DEL GIUDICE DOTT.SSA CUZZOLA MARIA RITA

DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G., IN DATA 24-08-2023.

PRESTAZIONE NON SOGGETTA AD IVA PER MANCANZA DEL REQUISITI DELLA
ABITUALITÀ E CARENTE DI PRESUPPOSTI DI CUI AGLI ART. 1 E 5 DEL DPR 633/72 E
SUCCESSIVE MODIFICHE.

BARCELLONA P.G. 21-03-2024

IL CTU
DOTT.SSA PIERA DANIELA BONAVITA